



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



PROT. 11433 DEL 28-08-2019

Limitazione degli orari di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche oltre determinati orari e divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro in occasione della SAGRA SPAGHETTI AMATRICIANA - 31 AGOSTO E 01 SETTEMBRE 2019

ORDINANZA N° 171 DEL 28-08-2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno distrutto l'intero borgo di Amatrice con tutte le sue attività economiche compresi gli edifici del Comune con parziale perdita degli archivi, nonché la maggior parte del patrimonio edilizio dell'intero territorio comunale, e che in conseguenza dell'eccezionale evento sismico con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza, poi prorogato più volte e tuttora vigente ex art. 1 comma 988 della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) che lo ha prorogato fino al 31.12.2019;

PREMESSO CHE, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana.

RICHIAMATO il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48.

VISTO l'art. 50 comma 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dove è previsto che " Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente, può predisporre con Ordinanza limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

CONSIDERATO CHE nei giorni 31 AGOSTO e 01 SETTEMBRE 2019 si terrà la SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL'AMATRICIANA;

RILEVATO CHE la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare; - il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi.

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



svolgimento della manifestazione di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

RITENUTO di dover procedere secondo quanto indicato dalla Questura di RIETI, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione della manifestazione anzidetta nelle date del 31/08/ e 01/09/2019, i divieti di seguito elencati:

- divieto assoluto di vendita e somministrazione, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o altro materiale che frangendosi possa costituire pericolo, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
- divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici dopo le ore 23.00.
- **FERMO** restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale.

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

VISTO il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 dello stesso TUEL e dell'art. art. 54.

Ritenuto opportuno impartire apposite disposizioni.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa nel tragitto riguardante lo svolgimento della SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL'AMATRICIANA, l'istituzione dei divieti di seguito elencati:

- divieto assoluto di vendita e somministrazione, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o altro materiale che frangendosi possa costituire pericolo, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
- divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici dopo le ore 23.00.
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.).

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00. In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici anche temporanei, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore. Sono fatte salve eventuali sanzioni penali.

AVVISA



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. , o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

La consegna ai titolari degli esercizi pubblici di vendita e somministrazione bevande.

IL SINDACO

(DOTT. ANTONIO FONTANELLA)

la presente ordinanza sia trasmessa
alla PREFETTURA DI RIETI

- Stazione Carabinieri di Amatrice;
- Polizia Stradale;
- al COI;
- al 118 ;

